



COMUNE DI
PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 58 del 31 Ottobre 2005

OGGETTO: *Revoca deliberazione di C.C. n. 78 del 22.11.2001 ed approvazione nuovo Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile.*

L'anno *duemilacinque* il giorno *trentuno* mese di *Ottobre* alle ore 19,35 presso il Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione ordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dr. Francesco MENZA e con l'assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Marcella CALIA.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 16 Consiglieri su 20 assegnati e assenti N. 4. In conseguenza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
LATERZA dr. Luigi - Sindaco	X	
SMIRAGLIA Giovanni	X	
VETRANO dr. Francesco	X	
ZOPPO rag. Pasquale	X	
SAMPIETRO Luigi	X	
FALCO Filippo	X	
ECCLESIA dr. Giuseppe	X	
SCIALPI Angelo	X	
ANNESE Francesco	X	
DIMICHELE Nicola	X	
GANI Giuseppe	X	
LONGO Domenico	X	
PAVESE dr.ssa Simona		X
LUCCHESI prof. Pietro Antonio	X	
BORRACCINO Cosimo	X	
DE LUCA avv. Loredana		X
D'ETTORRE Pasquale	X	
CHIARELLI rag. Carmine	X	
MARRULLI prof. Domenico	X	
MONGELLI Cosimo		X

**REGOLARITA'
TECNICA**

Parere: favorevole

Data: 23/10/2005

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Cosimo NETTI)

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

dott. Arch. Cosimo NETTI

**REGOLARITA'
CONTABILE**

Parere: -----

Data: -----

Il Responsabile di
Ragioneria
(rag. Isabella D'ERRICO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

Che, a seguito delle numerose istanze fatte pervenire dai titolari delle concessioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni per la gestione del servizio pubblico di radio telefonia cellulare, volte ad ottenere le autorizzazioni e/o P.d.C. per l'installazione delle antenne destinate ad assicurare la copertura del servizio, sia su edifici urbani che nelle aree esterne al centro abitato, si è reso necessario emanare nuove disposizioni finalizzate a regolamentare il rilascio delle sopra citate autorizzazioni e/o P.d.C.;

Che il D.M. 10 settembre 1998 n.381, all'art.3 ha fissato i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, stabilendo all'art.4 comma 1 che in ogni caso la progettazione e realizzazione dei sistemi fissi di telecomunicazione che operano nella banda di frequenza indicata - nonché il risanamento degli impianti preesistenti - deve avvenire in modo da produrre i livelli di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio;

Che lo stesso D.M. n.381/98, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, introduce all'art.4 comma 2 una misura di cautela in corrispondenza di tutti gli edifici in cui sono previste permanenze superiori alle 4 ore, prevedendo che - per le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz - non si possano superare i seguenti valori: 6 V/m per il campo elettrico; 0,016 A/m per il campo magnetico e - per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz - 0,10 W/mq per la densità di potenza dell'onda piana equivalente. Al successivo comma 3 dello stesso art.4 è prevista inoltre la facoltà per le regioni e le provincie autonome di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti sopra indicati, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità e le attività di controllo e vigilanza;

Che, pertanto, occorre procedere ad adottare un nuovo regolamento;

Considerata la necessità di estendere a tutte le tipologie di impianti di radiotrasmissione e, più in generale, agli impianti di telecomunicazione la procedura di valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti ed al rispetto dei limiti di inquinamento acustico;

Vista la legge Regione Puglia 30 novembre 2000 n.17 –“ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Puglia 20 febbraio 2001 n.146 “Atto di indirizzo per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento “;

Vista la legge 22 febbraio 2001 n.36 “ Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Vista la legge 20 marzo 2001 n.66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001 , n.5 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

Vista la legge Regione Puglia 08 marzo 2002 n.5 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz;

Visto il Decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge 16 gennaio 2003 n.5 “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”;

Visto l’art.4 del D.M. 10 settembre 1998 n.381;

Preso atto che in data 10-03-2005 il Responsabile dell’Area Tecnica e Tutela del Territorio, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:

“Ai sensi e per gli effetti dell’art.ex 49 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visto il parere espresso all’unanimità sul nuovo Regolamento dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente “LL.PP. – Urbanistica ed Attività Produttive” (verbali nn. 4-5-6-7-/2005);

Preso atto che sono state apportate le variazioni e le aggiunte al Regolamento così come richiesto dalla succitata-Commissione;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa;

Visto il TUEL d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

UDITI gli interventi che si sono succeduti, riportati nell'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto dell'uscita dall'aula dei consiglieri Borraccino-Lucchese-Vetrano e Zoppo (p. 14);

Con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

Di revocare la deliberazione di C.C. N.78 del 22 novembre 2001;

di approvare il nuovo regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile;

di dare atto che il nuovo regolamento in parola si compone di n. 11 articoli , come sotto elencati:

art.1 – ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali;

art.2 – regime autorizzativo ed iter istruttorio;

art.3 – parere dell'Amministrazione Sanitaria;

art.4 – messa in esercizio dell'impianto;

art. 5 – limiti e divieti;

art.6 – catasto degli impianti;

art.7 – obblighi e compatibilità;

art.8 – vigilanza e controllo;

art.9- rilocalizzazione impianti;

art.10 – sanzioni;

art.11- norme transitorie

Allegati: MODELLO A – Istanza di autorizzazione

MODELLO B – Denuncia di Inizio attività

MODELLO C – Elenco e ubicazione degli impianti esistenti sul territorio

Di dare atto che la presente non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune;

Di fissare in considerazione degli oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna autorizzazione e/o P.d.C. richiesta verrà applicato un onere straordinario pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo di contribuzione alle suddette spese.

Di stabilire che le somme per il rilascio delle autorizzazioni e/o P.d.C. - verranno introitate in un apposito capitolo di bilancio che servirà a finanziare le attività relative alla prevenzione, la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla promozione di campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie e la conoscenza dei potenziali rischi connessi.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 14 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge

deliberazione di C.C. n. 58 del 31.10.2005

NUOVO Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile.

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Testo approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 58 del 31.10.2005

I N D I C E

Principali riferimenti normativi

Articolo 1 - Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali

Articolo 2 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio

Articolo 3 - Parere dell'Amministrazione Sanitaria

Articolo 4 - Messa in esercizio dell'impianto

Articolo 5 - Limiti e divieti

Articolo 6 - Catasto degli impianti

Articolo 7 - Obblighi e compatibilità

Articolo 8 - Vigilanza e controllo

Articolo 9- Rilocalizzazione impianti

Articolo 10 -Sanzioni

Articolo 11- Norme transitorie

Allegati:

Modello A - Istanza di autorizzazione

Modello B - Denuncia di inizio attività

Modello C - Elenco e ubicazione degli impianti esistenti sul territorio

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge Regione Puglia 30 novembre 2000 n. 17 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale ";

Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20 febbraio 2001 n. 146 - "Atto di indirizzo per l'installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento ";

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 - "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ";

Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante - "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ";

Legge Regione Puglia 08 marzo 2002 n. 5 - "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz ";

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 - "Codice delle comunicazioni elettroniche "

Legge 16 gennaio 2003 n. 5 - "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica ".

Art. 1

Ambito di applicazione - Finalità - Principi fondamentali e definizioni

1. Il presente Regolamento, nelle more dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 4, comma 2, L.R. Puglia n. 5/2002, disciplina l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti".

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001.

3. La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché dirette alla tutela del paesaggio, dei beni artistici e monumentali, e a preservare Pulsano "Città turistica" nel suo decoro architettonico.

4. Il presente regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art 1 lett. e) della Legge n. 36/2001.

5. L'Amministrazione comunale, in sede di predisposizione del piano di installazione comunale, **darà priorità esclusiva**, ove possibile, a siti di proprietà comunale.

6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni della Legge n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002.

Art. 2 **Regime autorizzativo ed iter istruttorio**

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici **nonché** la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie e alla protezione civile, nonché per reti a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003.

2. Il soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA, per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt il cui voltaggio non sia superiore a 6V/m, deve contestualmente trasmettere al Comune, oltre la documentazione di cui all'allegato A o B al presente Regolamento, anche:

a. copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;

b. copia delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all'installazione dell'impianto validamente espresso nei modi di legge;

c. copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto;

d. copia dei titoli abilitativi edilizi da cui si evinca la legittimità dei manufatti civili preesistenti sul sito prescelto.

3. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R. n. 5/2002, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il "Piano di stralcio comunale", consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti. Saranno rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo edilizio relative ad impianti difformi dal "Piano di stralcio comunale" e dal "Piano di Installazione comunale".

4. Il trasferimento della titolarità dell'impianto deve essere comunicato alle competenti autorità.

5. L'installazione degli impianti provvisori soggiace alle prescrizioni dettate dalla D.G.R. Reg. Puglia del 22.2.2001, n. 146 ovvero da eventuali successive disposizioni regionali in materia.

6. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla autorizzazione, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 3

Parere dell'Amministrazione sanitaria

1. A norma del precedente articolo 2 il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall'ARPA che dovrà essere depositato al Comune a cura del richiedente.

2. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la DIA.

3. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia presente nel "**Piano di installazione comunale**" o nel "**Piano stralcio comunale**" di cui all'art. 7 L.R. n. 5/2002 .

Art. 4

Messa in esercizio dell'impianto

1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

Art. 5

Limiti e divieti

1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio. In tale prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla sussistenza di specifici interessi storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, si propone di valutare congiuntamente e concordare con le parti interessate possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto alle esigenze tecniche dei gestori del servizio.

2. Per le finalità dinanzi illustrate, il Comune entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvede ad adottare il "**Piano di installazione Comunale**", individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree comunali all'interno del "**Piano di Installazione Comunale**" saranno regolate da apposita convenzione e prevedranno la corresponsione di un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, che sarà destinato , **anche**, allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico.

3. Il "**Piano di Installazione Comunale**" è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale dopo la scadenza del termine per la presentazione del "**Piano di stralcio comunale**" da parte dei gestori.

4. Il Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale, favorendo la installazione di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt (micro BTS) o a mini BTS. Gli impianti dovranno essere adeguatamente inseriti in parti architettonici degli edifici (tipo canne fumarie ecc.) al fine di mitigare l'impatto visivo.

5. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti non dovranno superare i limiti prescritti nell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (6 volt/metro) ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

6. Onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su scuole, asili nido, nonché su aree e servizi similari, è altresì prescritta una distanza minima di mt.**150 (centocinquanta)** dai fabbricati e/o recinzioni.

7. La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. n. 490/1999 soggiace all'autorizzazione da parte degli Enti preposti e alle relative condizioni e/o prescrizioni indicate nelle medesime autorizzazioni.

8. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore al Comune.

Art. 6

Catasto Comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli Impianti e di verifiche d'ufficio.

2. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico. Tale dichiarazione deve contenere la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura, in mancanza dell'adempimento di cui sopra l'amministrazione comunale intima al soggetto gestore, al proprietario e/o al possessore del sito, di adempiere entro 30 giorni alla richiesta, trascorso infruttuosamente tale periodo sarà ritenuto abusivo a tutti gli effetti di legge e si provvederà azione repressiva ai sensi del D.P.R. 380/2001.

3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. Puglia n. 5/2002.

Art. 7

Obblighi e compatibilità generali

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni normative: Legge n. 46/1990, D.P.R. n. 447/1991, Legge n. 818/1984, D.P.R. n. 547/1955, D.Lgs. n. 626/1994, D.M. n. 314/1992, Legge n. 447/1995 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.

2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.

3. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività **e di validità dell'eventuale contratto da cui discende il titolo ad installare l'impianto**. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cura e spesa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.

4. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.

5. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

6. Il proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

8. I gestori dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;

9. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile e di radiotelevisione devono individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio.

Art. 8 Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli almeno due volte all'anno.

3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.

4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C dello stesso DPCM.

5. Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della legge n.66/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni. È fatta salva la previsione richiamata nell'art. 14 della L.R. n. 5/2002 in tema di piani di risanamento.

6. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

7. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).

8. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art. 12, comma 6, della L.R. n. 5/2002.

Art. 9

Rilocalizzazione degli impianti

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del presente Regolamento comunale;

b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento.

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale e dal Piano di Installazione.

Art. 10

Sanzioni

1. il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze volte al rilascio del titolo edilizio ed i procedimenti di DIA pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute.

2. Il Comune, nelle more dell'approvazione del Piano di installazione comunale, si impegna a concordare con i gestori l'allocazione degli impianti relativi ai procedimenti pendenti anche in siti diversi o alternativi a quelli richiesti attraverso apposite conferenze di servizio di cui all'art. 14 della Legge n. 241/1990 da tenersi entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.

4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati :

A - Modello A dell'allegato n.13 del D. Lgs. n.259 del 1° agosto 2003;

B - Modello B dell'allegato n.13 del D. Lgs. n.259 del 1° agosto 2003;

C - Elenco e ubicazione degli impianti esistenti sul territorio.

Allegati:

Modello A

Istanza di autorizzazione

Il sottoscritto

nato a il

residente a via n.

nella sua qualità di..... della Società

con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e succ. leggi e decreti.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al

secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 e succ. leggi e decreti.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4

ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).

- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.

- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno,

nonche' dei luoghi di pubblico accesso);

- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e succ. leggi e decreti.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

Modello B

Denuncia di inizio attività

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt e con voltaggio non superiore a 6V/m);

Il sottoscritto

nato a Il

residente avia n. ...

nella sua qualità di..... della Società

con sede invia n. ...

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il
posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro
accessibilità da parte del personale incaricato.

- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche
con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché
dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni
eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità
tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello
di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi,
direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al
nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del

sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E_0).

- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

MODELLO C - ELENCO E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO

O - IMPIANTI TACS - GSM

- 1 TIM - VIA CHIESA C/O CAMPANILE CHIESA S.M. La Nova;
- 2 TIM - LIDO SILVANA C/O HOTEL EDEN PARK;
- 3 TIM - VIALE CANNE C/O HOTEL ROXANA;
- 4 VODAFONE - VIALE DEI MICENEI C/O HOTEL COSTA AZZURRA;
- 5 VODAFONE - VIA VIOLA;
- 6 VODAFONE - CONTRADA ROTONDELLA C/O IMPIANTO DI DEPURAZIONE;
- 7 WIND - CONTRADA ROTONDELLA C/O IMPIANTO DI DEPURAZIONE;
- 8 WIND - CIMITERO COMUNALE;
- 9 WIND - VIALE DEI MICENEI C/O HOTEL GIRASOLE

= IMPIANTI UMTS 3[^] GENERAZIONE

- 1 H3G VIA BRINDISI;
- 2 H3G VIA PAOLUCCI;
- 3 H3G VIA III[^] Trav. ROTONDELLA ;
- 4 H3G VIA V. EMANUELE C/O CAMPO CALCIO COMUNALE;
- 5 H3G VIALE DEI MICENEI C/O HOTEL GIRASOLE;
- 6 H3G LIDO SILVANA C/O HOTEL EDEN PARK



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto
Cod. Fisc. 80010270736

3^a Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici - Urbanistica ed Attività Produttive"

VERBALE N. 4/05.

L'anno duemila cinque addì undici del mese di ottobre nella sede municipale si è riunita la 3^a Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici - Urbanistica ed Attività Produttive" giusta convocazione prot.n° 14965 del 6/10/05.

Risultano presenti:

Il Presidente Prof. MARRITTI Domenico ed i Consiglieri Sigg.: Di Michele Nicola - Annesse Francesco e Mongelli Corino - Risultano assenti il Consigliere Longo D.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Signora MELLONE Mariannina, designata dal Segretario Comunale;

Il Presidente dichiara aperta la seduta per il numero degli intervenuti.

La Commissione ha dato lettura, discusso ed approvato all'unanimità l'art. 1) nelle sue intenzioni con le sole modifiche al comma 5) delle parole preferenze che viene sostituite con le parole "priorità esclusiva, aree pubbliche e altri di proprietà comunale".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Sig. LONGO

Sig. MONGELLI

Sig. DI MICHELE

Sig. ANNESE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Cod. Fisc. 80010270736

3^a Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici - Urbanistica ed Attività Produttive"

VERBALE N. 6/05

L'anno duemila cinque addì ~~dieci~~ ^{otto} del mese di Ottobre 2005 nella sede municipale si è riunita la 3^a Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici - Urbanistica ed Attività Produttive" giusta ~~convocazione prot. n°~~ ^{autocomposizione} del 13/10/05.

Risultano presenti:

Il Presidente Prof. MARRITI, I. Domenico ed i Consiglieri Sigg.: Annese Francesco, Dini Michele, Mongelli Domenico - Risultò assente il Presidente Marulli Domenico.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Signora MELLONE Mariannina, designata dal

Segretario Comunale;

^{Vice} Il Presidente dichiara aperta la seduta per il numero degli intervenuti. (Sig. Longo Domenico)

Le Commissioni le invitato a discutere l'art. 9) qualunque sia lo stesso e non trovando obiezioni viene accettato per intero salvo accorgimenti ulteriori del Presidente (come alle presente commissione) -

Art. 10) approvato - toto -

Art. 11) approvato - toto -

Le Commissioni si autocompongono il giorno 20/10/05 alle ore 16,30 -

Letto, confermato e sottoscritto.

^{Vice} IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Sig. LONGO _____

Sig. MONGELLI _____

Sig. DI MICHELE _____

Sig. ANNESE _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Mellone Mariannina



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Cod. Fisc. 80010270736

3^a Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici - Urbanistica ed Attività Produttive"

VERBALE N. 7/05 -

L'anno duemila ~~cinque~~ addi ~~venti~~ del mese di ~~ottobre~~ nella sede municipale si è riunita la 3^a Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici - Urbanistica ed Attività Produttive" giusta ^{autoconvocazione del} convocazione prot.n° del 18/10/05.

Risultano presenti:

Il Presidente Prof. MARRITTI Domenico ed i Consiglieri Sigg.: *Tutti presenti.*

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Signora MELLONE Mariannina, designata dal Segretario Comunale;

Il Presidente dichiara aperta la seduta per il numero degli intervenuti.

- La Commissione, avuto lettura degli allegati, approva all'unanimità il presente Regolamento con le variazioni e le aggiunte effettuate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]

I COMPONENTI

Sig. LONGO *[Signature]*

Sig. MONGELLI *[Signature]*

Sig. DI MICHELE *[Signature]*

Sig. ANNESE *[Signature]*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Mellone Mariannina

Presidente MENZA

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: *"Revoca di deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 22.11.2001 ed approvazione del Nuovo Regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile"*.

Assessore Falco: prego.

Assessore FALCO

"Questo provvedimento segue il precedente Regolamento (delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 22.11.2001) ed è il frutto di un serrato confronto con le forze politiche, maggioranza e opposizione, con i rappresentanti delle organizzazioni sociali e dei numerosi comitati dei cittadini sorti in modo spontaneo attorno ad un tema che si è rilevato molto sentito.

Come per il provvedimento del 2001, la difficoltà maggiore è stata il doversi muovere in un ambiente in rapida espansione, come quello delle telecomunicazioni.

Il Nuovo Regolamento Comunale è, da questo punto di vista, un documento sicuramente avanzato, che cerca di fornire risposte alle esigenze di certezza del rispetto delle regole, di sicurezza per la salute e di trasparenza dell'azione amministrativa che provengono dalla società civile.

I cittadini pulsanesi hanno, con questo nuovo Regolamento, uno strumento in più di garanzia e salvaguardia dell'ambiente e soprattutto di tutela della salute".

La delibera:

«Premesso che:

- a seguito delle numerose istanze fatte pervenire dai titolari delle concessioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni per la gestione del servizio pubblico di radiotelefonia cellulare, volte ad ottenere le autorizzazioni e/o permesso di costruzione per l'installazione delle antenne destinate ad assicurare la copertura del servizio, sia su edifici urbani che nelle aree esterne al centro abitato, si è reso necessario emanare nuove disposizioni finalizzate a regolamentare il rilascio delle sopra citate autorizzazioni e/o permesso di costruzione;

- che il Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 n. 381, all'Art. 3 ha fissato i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 KHZ e 300 GHZ, stabilendo all'Art. 4 comma 1 che in ogni caso la progettazione e realizzazione dei sistemi fissi di telecomunicazione che operano nella banda di frequenza indicata, nonché il risanamento degli impianti preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i livelli di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio;

- che lo stesso Decreto Ministeriale n. 381/98, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, introduce all'Art. 4 comma 2 una misura di cautela in corrispondenza di tutti gli edifici in cui sono previste permanenze superiori alle quattro ore, prevedendo che per le frequenze comprese fra 100 KHZ e 300 GHZ non si possono superare i seguenti valori: 6 V/m per il campo elettrico; 0,0016 A/m per il campo magnetico; per le frequenze comprese fra 3 MHZ e 300 GHZ, 0,10 W/mq per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

Al successivo comma 3 dello stesso Art. 4 è prevista inoltre la facoltà per le Regioni e le Province autonome di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti sopra indicati, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità e le attività di controllo e vigilanza;

Che, pertanto, occorre procedere ad adottare un nuovo Regolamento;

- Considerata la necessità di estendere a tutte le tipologie di impianti di radiotrasmissione e, più in generale, agli impianti di telecomunicazione la procedura di valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e al rispetto dei limiti di inquinamento acustico;
 - Vista la Legge Regionale 30 novembre 2000 n. 17: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale";
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale Puglia 20 febbraio 2001, n. 146 "Atto di indirizzo per l'installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento";
 - Vista la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici";
 - Vista la Legge 20 marzo 2001 n. 66, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
 - Vista la Legge Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 HZ e 300 GHZ;
 - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 KHZ e 300 GHZ;
 - Visto il Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
 - Vista la Legge 16 gennaio 2003 n. 5 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle Commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica";
 - Visto l'Art. 4 del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 n. 381;
 - Presto atto che in data 10.03.2005 il Responsabile dell'Area Tecnica e Tutela del Territorio, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
"Ai sensi e per gli effetti dell'Art. ex 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tutela del Territorio, Cosimo Netti";
 - Visto il parere espresso all'unanimità sul Nuovo Regolamento dalla Terza Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici, Urbanistica e Attività Produttive" (verbali nn. 4, 5, 6, 7 del 2005);
 - Preso atto che sono state apportate le variazioni e le aggiunte al Regolamento così come richiesto dalla succitata Commissione; - Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa;
 - Visto il Testo Unico Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - Uditi gli interventi che si sono succeduti, riportati nell'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano da n. Consiglieri presenti e votanti;

Il Consiglio Comunale
Delibera

- di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 22 novembre 2001;
- di approvare il Nuovo Regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile;

- di dare atto che il Nuovo Regolamento in parola si compone di n. 11 articoli, come sotto elencati:

Art. 1: ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali;

Art. 2: regime autorizzativo e iter istruttorio;

Art. 3: parere dell'Amministrazione Sanitaria;

Art. 4: messa in esercizio dell'impianto;

Art. 5: limiti e divieti;

Art. 6: catasto degli impianti;

Art. 7: obblighi e compatibilità;

Art. 8: vigilanza e controllo;

Art. 9: rilocalizzazione impianti;

Art. 10: sanzioni;

Art. 11: norme transitorie.

Allegati: Modello A: Istanza di autorizzazione;

Modello B: Denuncia di inizio attività;

Modello C: Elenco ed ubicazione degli impianti esistenti sul territorio.

- di dare atto che la presente non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune;
- di fissare, in considerazione degli oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna autorizzazione e/o permesso di costruzione richiesto verrà applicato un onere straordinario pari ad euro 2.500 (duemilacinquecento/00) a titolo di contribuzione alle suddette spese;

- di stabilire che le somme per il rilascio delle autorizzazioni e/o permessi di costruzione verranno introitati in un apposito capitolo di bilancio che servirà a finanziare le attività relative alla prevenzione, la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla promozione di campagne educative nelle scuole, volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie e la conoscenza dei potenziali rischi connessi.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, chiede nell'unanimità dei voti e l'immediata esecutività della presente delibera».

Presidente MENZA

Grazie all'Assessore Falco

Ci sono interventi?

Prego Consigliere Marrulli.

Consigliere MARRULLI

Questa proposta è stata portata in Commissione ed è stata approvata integralmente. Ci sono delle variazioni, anzi non sono variazioni, sono delle aggiunte o precisazioni, almeno quelle tecniche, che in Commissione sono state fatte con l'aiuto del Consigliere De Michele che in questa materia ci poteva dare qualche consiglio.

Quindi, sottoponiamo al Consiglio Comunale gli emendamenti che - ripeto - non riguardano variazioni ma riguardano più delle aggiunte o delle ulteriori rassicurazioni per quanto riguarda l'argomento.

La prima integrazione riguarda l'Art. 1, comma 5 che nella prima bozza recitava così: "L'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del Piano di Installazione Comunale darà preferenza a siti di proprietà comunale". La Commissione

propone questa dicitura: "L'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del Piano di Installazione Comunale darà priorità esclusiva, ove possibile, a siti di proprietà comunale". "Ove possibile" perché se ci saranno nel luogo prescelto, nelle vicinanze del luogo prescelto proprietà comunali si preferirà senza dubbio la proprietà comunale, se ci sarà la possibilità.

Per quanto riguarda l'Art. 2 ci sono delle aggiunte. Nella bozza, però, ho visto che non è stata riportata dell'Art. 2, comma 2 una cosa in più che noi abbiamo aggiunto: "Inferiore ai 20 watt", avevamo inserito "...il cui voltaggio non sia superiore ai 6 V/m". La sottoponiamo...

L'Assessore l'ha detto, mi sembra che di averlo sentito.

(Intervento fuori microfono)

Nella bozza...

Art. 2, comma 2.

Assessore FALCO (fuori microfono)

Nel verbale non è stato messo.

Consigliere MARRULLI

Sì, però non è stata riportata nella bozza, ora non so se è stato per errore o se non è condiviso.

L'Art. 2, comma 2 dopo "watt", c'è da aggiungere "...il cui voltaggio non sia superiore ai 6 V/m". Non è stato aggiunto.

Nel verbale c'era, sarà stato un errore. L'ho messo io l'asterisco: per ricordare.

"...il cui voltaggio non sia superiore ai 6 V/m".

Sempre dell'Art. 2, al comma c) segue il comma d) che non riesco a leggere io perché ce l'ho scritto a matita.

Segretario Generale

"...Copia dei titoli abilitativi edilizi da cui si evinca la legittimità dei manufatti civili preesistenti sul sito prescelto".

Consigliere MARRULLI

Sempre dell'Art. 2 c'è il comma 6 che è stato aggiunto.

Segretario Generale

"Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dall'autorizzazione ovvero dalla formazione del silenzio/assenso".

Consigliere MARRULLI

L'Art. 3 va bene così, l'Art. 4 lo stesso.
L'Art. 5 al comma 6: c'è la distanza minima di 100 metri...

Segretario Generale

150 metri.

Consigliere MARRULLI

...che è spostata a 150 metri.
L'Art. 6 va bene così integralmente.
L'Art. 7 anche, solo che al comma 3 c'è un'aggiunta...

Segretario Generale

"L'esercizio dell'attività e di validità dell'eventuale contratto da cui discende il titolo ad installare l'impianto".

Consigliere MARRULLI

Perfetto!
L'Art. 8 sta bene così come sta; l'Art. 9 lo stesso; il 10 integralmente lo stesso;
l'Art. 11 lo stesso.
Per gli allegati, al Modello A c'è l'asterisco a "La Legge 22 febbraio 2001 n. 36"
"...e successive leggi e decreti".
Questa dicitura poi viene riportata ogni volta che viene citata la 36.

Segretario Generale

Ce n'è un altro nella pagina successiva, dopo "Legge 22 febbraio n. 36", sempre
"...e successive...."?

Consigliere MARRULLI

Sì: sempre la stessa.

Segretario Generale

Sempre la stessa cosa.

Consigliere MARRULLI

Nell'ultima pagina...

Segretario Generale

Al Modello B "...con potenza in antenne"...

Consigliere MARRULLI

Sempre "...con voltaggio non superiore ai 6 V/m". E' riportata la stessa dicitura.
Con queste aggiunte la Commissione ha approvato all'unanimità la proposta.
Chiediamo che il Consiglio le valuti, eventualmente, e le approvi con le modifiche che sono state apportate.

Presidente MENZA

Ci sono interventi?
Se non ci sono interventi, possiamo già porre in votazione l'argomento.
Chi è favorevole all'approvazione del Regolamento così come integrato e modificato dalla Commissione?

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n.4 voti favorevoli su n.14 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente MENZA


Votiamo adesso per la immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecuzione del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. voti favorevoli su n. Consiglieri presenti e votanti.

I lavori del Consiglio terminano alle ore 21.15.

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(dr. Francesco MENZA)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Marcella CALIA)



CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 17 NOV. 2005 per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. 1384 Pubblicazioni).

Pulsano, li 17 NOV. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

- la presente delibera è stata pubblicata il 17 NOV. 2005 per rimanervi 15 giorni consecutivi
- è divenuta esecutiva il 31 Ottobre 2005
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li 17 NOV. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

